

The background features a dark blue gradient with faint, light blue circular patterns and a scale on the left side. The scale has markings from 140 to 260 in increments of 10. There are also several circular arrows and dashed lines scattered across the background.

FONDAZIONE FORENSE CORSO SUCCESSIONI

NORME, GIURISPRUDENZA E PRASSI

III INCONTRO



OGGI PARLIAMO DI... SUCCESSIONE TESTAMENTARIA.

IL NEGOZIO TESTAMENTARIO

NULLITÀ DEL TESTAMENTO E CONFERMA

ANNULLABILITÀ E SANATORIA

REVOCA DEL TESTAMENTO

Espressa, tacita, legale

ISTITUZIONE DI EREDE E LEGATO

LE DISPOSIZIONE NON PATRIMONIALI

CLAUSOLE DI DISEREDAZIONE

TESTAMENTO

587. Testamento.

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

CAPACITÀ DI TESTARE

- Di agire
 - Lo dimostrerebbe che il vizio è annullabilità (ma assoluta)
- Giuridica
 - Non può essere rappresentato
- 591 c.c. Inestensibilità
- Possono testare inabilitato e amministratore di sostegno
- No minore, neppure se emancipato

PRINCIPIO: SI CONSERVA TUTTO CIÒ CHE ESPRIME VERA VOLONTÀ TESTATORE

- CERTEZZA: 625, 628, 627
- Disposizioni a favore dell'anima: vero onere (richiama 648)
- Disposizioni a favore dei poveri : deroga al 631, anche erede

PERSONALITÀ

- Eccezioni:
 - Soggetti: 631 2[^] comma e 630 2[^] comma
 - Oggetto: 632 2[^] comma, 665,
- RELATIO FORMALE E SOSTANZIALE : tendenzialmente ammessa la prima e solo nei casi di legge (es. 733) la seconda
- Si discute se la interpretazione della volontà già formata possa essere integrata anche da elementi esterni non assistiti dalla forma (es. planimetria tratteggiata)

NEGOZIO TESTAMENTARIO

- Natura: atto giuridico UNILATERALE a causa di morte, non recettizio, formale, REVOCABILE , PERSONALE E UNIPERSONALE, PATRIMONIALE A TITOLO GRATUITO
- TESTAMENTO RECIPROCO E CONGIUNTIVO (589)
- IRREVOCABILITÀ DI ALCUNE DISPOSIZIONI (ES. RICONOSCIMENTO FIGLIO NATURALE)
- Disposizioni patrimoniale: divisione, esecutore, dispense etc
- DISPOSIZIONI NON PATRIMONIALI: ES : esecutore tutore, riabilitazione, confessione, trapianti

ATIPICITÀ

- La tipicità è del contenitore;
- Nel testamento qualsiasi contenuto, ma non basta qualsiasi contenuto perché sia testamento
- Tipicità delle disposizioni non patrimoniali in assenza di quelle patrimoniali volte ad identificare un testamento

EREDITÀ E LEGATI

- Differenze
- Nell'universalità e in diritti particolari
- Modo di accettazione
- Responsabilità per debiti
- Capacità espansiva

LEGATO

- Strumento tipico a contenuto atipico
- Legato reale e obbligatorio
- Legato rinunciativo
- Sub legati e prelegati

INSTITUTIO EX RE CERTA

- Nozione e rinvio a divisione

ELEMENTI ACCIDENTALI : CONDIZIONE

- 633. Condizione sospensiva o risolutiva.
- Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva
- La retroattività salva dal confliggere con il *semel heres semper heres*

FUTURITÀ E INCERTEZZA

- Condizione propria o impropria
- Oggettiva o soggettiva

634 CONDIZIONI IMPOSSIBILI O ILLECITE: REGOLA SABINIANA

- Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito *dall'articolo 626*

DIFFERENZA DALLA REGOLA CONTRATTUALE

- 1354. Condizioni illecite o impossibili.
- È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
- La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.....

SPIGOLATURE

- Il richiamo al 626 riguarda anche le condizioni impossibili?
- Il tempo cui giudicare? 651 secondo comma

635. CONDIZIONE DI RECIPROCIÀ.

- È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario
- # 589 Testamento congiuntivo o reciproco.
- Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca

636. DIVIETO DI NOZZE.

- È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.
- Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza

DIVIETO DI NOZZE

- E' nulla anche l'imposizione di limiti alle nozze o solo il divieto assoluto?
- E' nulla anche l'ipotesi contraria (ossia es. « a condizione che si sposi?»)
- Ratio del divieto

CASISTICA

- «lascio in usufrutto a mio fratello Luciano i seguenti immobili...e altresì la piena proprietà degli stessi ove sposi una signorina appartenente alla nostra classe sociale"

CASS. 102/1986

- valida in quanto, a differenza della condizione impeditiva delle prime o delle ulteriori nozze, la cui illiceità, espressamente prevista dall'art. 636 cod. civ., è imposta dal bisogno di non coartare la libera determinazione dell'istituto, lascia a questo un ampio margine di scelta e di libera autodeterminazione, e non importa una limitazione psichica intollerabile, come tale contraria all'ordine pubblico
- neppure contraria all'art. 3, la distinzione di condizione sociale, ... non sempre implica un giudizio di valore, di una classe rispetto all'altra; anzi, per lo più, sottintende un mero giudizio di diversità di costume, che non contraddice l'avvertita necessità che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano uguali dinanzi alla legge,..
- ragionevole opinione della testatrice ... che un siffatto matrimonio fosse il più idoneo ad assicurare ai futuri coniugi un dialogo valido ed efficace per le sorti della loro unione.

CASS. 150 DEL 1985

- Per il combinato disposto degli art. 636 e 785 c. c. non incorre nella illiceità della condizione, che impedisce le prime nozze o le ulteriori, la condizione di contrarre matrimonio apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all'erede e neppure la condizione di non contrarre matrimonio con persona determinata.

CASS. 2122 DEL 1992

- Posto che deve considerarsi lecita la condizione risolutiva di non contrarre matrimonio, in quanto sia diretta ad operare un doppio trattamento a favore del beneficiario, le nozze da lui contratte determinano l'inefficacia della disposizione testamentaria risolutivamente condizionata.
- L'art. 636, comma 1, c.c., segue la "ratio" di tutelare la libertà personale nella scelta inerente a uno dei diritti più sacri dell'uomo, qual è quello di contrarre o meno matrimonio. Ma ove detta condizione sia inerente a un doppio trattamento del beneficiario, più favorevole in caso di mancato suo matrimonio, e sia dettata non dal fine di influire sulle decisioni al riguardo del chiamato all'eredità, bensì da quello di provvedere in modo più adeguato alle sue esigenze, connesse ad una scelta di vita che lo privi di aiuti materiali e morali, la condizione non è illecita, con la conseguenza che, se le nozze in essa contemplate si verificano, la disposizione testamentaria risolutivamente condizionata diventa inefficace.

CONDIZIONE MATRIMONIALE

- »Istituisco i miei due figli eredi in parti uguali. Qualora al momento dell'apertura della mia successione mio figlio L. B. non si sarà risposato, ad esso lascio, in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, l'usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di via, nonchè di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di....., come sopra attribuita a mia figlia L.A., alla quale sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, in considerazione del fatto che essa è madre di due figli".

CONDIZIONE MATRIMONIALE

- Cass. civ. Sez. II Sent., 15-04-2009, n. 8941
- È illecita, in quanto contraria all'esplicazione della libertà matrimoniale, la condizione che subordini l'efficacia di una disposizione testamentaria alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio; pertanto essa si considera come non apposta, tranne che abbia rappresentato l'unico motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale deve considerarsi nulla la disposizione testamentaria.

CLAUSOLE DI DECADENZA

- Si applica 634 alle disposizioni testamentarie a carattere sanzionatorio (poenae nomine) (Cass. 62/1180)
- E' valida la disposizione testamentaria sottoposta alla condizione risolutiva, limitatamente alla parte disponibile, di non impugnare il testamento o una certa disposizione testamentaria. (cass. 171997)
- Deve ritenersi lecita la condizione apposta dal testatore alla istituzione di un legittimario oltre il limite della quota di legittima, anche se questa condizione abbia ad oggetto la rinuncia a conseguire la quota di legittima di una diversa eredità. Cassa. civ. Sez. II, 29-12-1993, n. 12936
- Carattere pubblicistico o privatistico dell'azione

TERMINE

- Solo per legato
- 637 e 640

ONERE 647, 648, 671

- NOZIONE
- NATURA (ELEMENTO ACCESSORIO O DISPOSIZIONE AUTONOMA?)

DIFFERENZE FRA ONERE E CONDIZIONE

- Incertezza e peso
- Obbliga ma non sospende
- Risoluzione solo se prevista e effetti obbligatori
- Sentenza costitutiva e non di accertamento

CON LEGATO

- Autonomia
- Liberalità diretta
- Destinatario determinato

FORMA TESTAMENTO

602. Testamento olografo.

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

FORMA

- 603. Testamento pubblico.
- Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
- Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
- Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
- Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

604. TESTAMENTO SEGRETO.

- Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato .
- Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.
- Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto .

INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO

- 1324 : ATTI FRA VIVI
- REGOLA GENERALE: preservare vera volontà de cuius senza preoccuparsi di affidamento terzi
- Nullità sostanziale: 624 e ss.
- Nullità formale: 606
- TESTAMENTO VEICOLO: la nullità di una disposizione non intacca necessariamente le altre

NULLITÀ PER DIFETTO DI FORMA 606 C.C.

- Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio .
- Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie

TESTAMENTO E ALLEGATI

- quesito di diritto:
- "se, ai sensi e per gli effetti degli artt. 602 e 606 c.c., sia valida una scheda testamentaria olografa nella quale il testatore abbia rinvio per la determinazione delle quote ereditarie ad una planimetria non redatta di proprio pugno oltrechè priva di data e sia pertanto legittima l'assegnazione delle quote effettuata in forza della stessa planimetria, ovvero se la scheda testamentaria debba ritenersi nulla, per intero o in parte qua, per violazione delle menzionate disposizioni";

CASS. CIV. SEZ. II, 11-05-2015, N. 9490

- la planimetria allegata al testamento olografo non ne escludeva l'olografia, posto che la stessa aveva solo la funzione di "manifestare visivamente" le modalità di divisione del bene, senza integrare la volontà del testatore in ordine alle singole quote ereditarie. Tale motivazione è conforme alla giurisprudenza, del tutto condivisibile, di questa Corte secondo cui il testamento olografo non perde il requisito dell'autografia allorchè il testatore vi alleghi una planimetria redatta da terzi, per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria (Cass. n. 4492/2014; n. 1112/1980), come avvenuto nella specie.
- Detto allegato, infatti, sottoscritto dal testatore, non integra la volontà del testatore ed è giustificato dall'esigenza di meglio individuare l'oggetto delle singole attribuzioni testamentarie tramite la rappresentazione grafica dei beni.

CONFERMA 590

- Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.
- La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione

590 CC

- GENERALITA': ECCEZIONE INSIEME AL 799 AL 1423
- NATURA: RINUNCIA PROCESSUALE O AUTONOMO NEGOZIO CHE ELIMINA VIZIO (SIMILE A CONVALIDA 1444) O ADEMPIMENTO OBBLIGAZIONE NATURALE
- L'ATTRIBUZIONE DERIVA DAL TESTAMENTO O DAL NEGOZIO?
- AMBITO: testamento Falso e orale; contrarietà a ordine pubblico: tempo e mezzo ; patti successori; usufrutto successivo
- FORMA

CASS. CIV. SEZ. II ORDINANZA, 13-07-2017, N. 17392

- La conferma del testamento invalido (nella specie, per incapacità del testatore), ove avvenga mediante un atto formale, deve contenere i requisiti previsti dall'art. 1444 c.c. per la convalida dell'atto annullabile e, cioè, l'indicazione del negozio invalido, della causa d'invalidità, nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo.

CASS. CIV. SEZ. II, 05-01-2018, N. 168

- La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto che l'immissione del legittimario nel godimento dei beni legatigli costituiva rinuncia tacita all'azione di riduzione, considerato, peraltro, che l'erede pretermesso, salva l'ipotesi prevista dall'art. 551 c.c., non è tenuto a rinunciare al legato per proporre detta azione).

590 CC

- Conferma parziale
 - Oggettiva
 - soggettiva

CASS. CIV. SEZ. II, SENT., 12-04-2018, N. 9091

CONFERMA DI DONAZIONE NUNCUPATIVA

- 2. Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione degli [artt. 799 e 1444 c.c.](#)
- Si rimprovera alla corte d'appello di avere dato per pacifica l'esistenza di una donazione nulla per difetto di forma, mentre avrebbe dovuto piuttosto rilevare l'inesistenza materiale del negozio in presenza della sola dichiarazione orale.
- 2.1. Il motivo è infondato. [L'art. 799 c.c.](#), consente la convalidazione della donazione nulla "da qualsiasi causa dipenda". Se il donante abbia manifestato la precisa volontà di donare un determinato bene e il donatario abbia accettato, è convalidabile non solo la donazione non per atto pubblico o per atto pubblico nullo come tale, ma anche la donazione puramente orale.

DISEREDAZIONE

- "Io sottoscritta S. I. scrivo le mie volontà sana di mente. Escludo da ogni mio avere i miei cugini E. G. fu A. - C. E. fu D. - C. P. fu D. Nella tomba con i miei altrimenti compramene una."

DISEREDAZIONE

- Inammissibilità
 - Tipicità del 588 (contra 680 –revocazione- ;713 limiti di divisione; 733; 2565 (non trasmissione ditta)
- Ammissibilità
 - Da sola
 - Con altre disposizioni «positive»

DISEREDAZIONE E INDEGNITÀ

- Differenze
- Diseredazione come istituzione implicita?
- Effetti sulla rappresentazione
- Quale delle due può colpire i legittimari?
- Nella diseredazione dei legittimari 549?

CASS. CIV. SEZ. II SENT., 25-05-2012, N. 8352

- È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva - che può includersi nel "disporre", di cui all'art. 587, primo comma, cod. civ - diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell'atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione "post mortem" delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorra prova di un'implicita istituzione.

448-BIS. CESSAZIONE PER DECADENZA DELL'AVENTE DIRITTO DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUI FIGLI.

- Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui [all'articolo 463](#), possono escluderlo dalla successione.